

Relazione illustrativa

Modifiche alla legge regionale Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale).

Con la presente proposta di legge si intende dare attuazione al r. d. 148/1931 che all'articolo 54 dell'allegato A) (Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), prevede la costituzione di un Consiglio di disciplina presso ciascuna azienda di trasporto, per i procedimenti relativi alle sanzioni disciplinari individuate dalla medesima normativa, disciplinandone la relativa composizione, nomina e durata. A tal fine di dettare disposizioni integrative per l'attuazione delle suddette norme in riferimento alla figura del presidente, si rende necessario inserire tra le funzioni della regione di cui all'articolo 10 della l.r. 42/1998, quella della nomina su richiesta delle aziende interessate, del presidente del Consiglio di disciplina.

Con l'intervento normativo in esame si intende altresì, prevedere i criteri e le modalità di scelta dello stesso presidente.

Art. 1- Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale).

Con il presente articolo si provvede ad adeguare la l.r. 42/1998 a quanto previsto dal r.d. 148/1931 prevedendo la competenza della Regione alla nomina, su richiesta delle aziende interessate, del Presidente del Consiglio di disciplina, specificando i criteri per l'individuazione dello stesso e le modalità di scelta attraverso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale di apposito avviso per la presentazione delle proposte di candidatura. Viene inoltre prevista una indennità di funzione a carico di ciascuna azienda di trasporto oltre a quanto statuito dall'articolo 54, quinto comma, dell'Allegato A del r.d. 148/1931. L'indennità è parametrata all'indennità prevista per i magistrati onorari disciplinati dal d.lgs. 116/2017.